

**Paola Ziliotto**, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*

Nel volume dal titolo '*Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano*' (Alessandria, 2012, pp. 146), Paola Ziliotto esamina alcune soluzioni casistiche nelle quali i giuristi romani considerano i valori non patrimoniali dell'agire umano; tema, quest'ultimo, che ha sempre suscitato vivace interesse e ampio confronto da parte della dottrina romanistica.

Il lavoro è suddiviso in due parti; la prima è dedicata ai casi in cui il danno arrecato ai beni immateriali legittima azioni di diversa natura, *pænalis* come anche *reipersecutoria*. Dall'analisi emerge una caratteristica, comune e costante, e cioè quella di una valutazione economica della lesione patita dall'attore riferita alla *condemnatio in bonum et aequum* che, secondo il tipo di domanda processuale, avrà la finalità di vendicare l'offesa oppure di riparare o risarcire il 'torto' ricevuto.

Più precisamente, sono poste al vaglio alcune fattispecie di responsabilità extracontrattuale, vale a dire comportamenti oltraggiosi e offensivi di interessi immateriali, 'sanzionati' ora dall'*actio iniuriarum* (nel caso di lesione all'integrità morale in senso lato), ora dall'*actio sepulchri violati* (per la

violazione della sicurezza e del rispetto dei sepolcri), e diversamente 'riparati' con l'*actio de effusis vel deiectionis* (a tutela del valore della salute).

L'A. rivolge la sua attenzione anche a talune ipotesi di responsabilità contrattuale in relazione alla tutela di valori non patrimoniali, quali l'*affectio* (al riguardo, viene preso in considerazione un passo di Papiniano, 27 *quaest.* in D. 17.1.54), l'interesse del testatore alla segretezza delle sue disposizioni di ultima volontà e la dignità del pupillo (sono esaminati, in proposito, due testi di Ulpiano, 30 *ad ed.* in D. 16.3.1.38 e 36 *ad ed.* in D. 27.3.12), in cui il giudice liquida in termini pecuniari il pregiudizio con una 'logica reipersecutoria' e secondo la natura di buona fede dell'azione eventualmente concessa.

La seconda parte del saggio offre, invece, una rassegna di pareri giurisprudenziali da cui trapela l'inclinazione ad attribuire importanza all'interesse non patrimoniale ed a suggerire diverse forme di tutela (di natura contrattuale, interdittale e successoria) che non prevedono la *litis aestimatio*.

Nel complesso, l'A. sottolinea come gli strumenti giuridici analizzati tutelino una molteplicità di valori significativi (o almeno considerati tali dai giuristi romani): l'*affectio* (che emerge nell'ambito del mandato [vd. cap. I § 4]; della vendita [vd. cap. II §§ 2-4]; della dote [vd. cap. II § 6]; della pretesa del patrono alla *bonorum possessio contra tabulas* [vd. cap. II § 8]), la dignità personale *lato sensu* (vista nell'ambito dell'*actio iniuriarum* [vd. cap. I

contrattuale, e la sua soluzione (positiva) è incentrata sulla natura dell'interesse del padre compratore, nel senso che il suo interesse di natura economico, qual è quello di recuperare un giorno la dote, sembra 'assorbito' da un interesse non patrimoniale, qual è invece quello generato dall'*affectio* paterna ad avere la figlia dotata.

Fuori dall'area contrattuale, l'importanza attribuita a valori non patrimoniali 'degni di tutela' pare testimoniata nel campo dello strumento interdittale, e specificamente in relazione agli ordini restitutori del magistrato collegati all'interdetto *quod vi aut clam*.

Infine, la disamina dei valori immateriali (ritenuti 'rilevanti') si estende alla materia successoria; propriamente, l'*affectio* per uno schiavo e la *pietas* per i defunti rappresentano interessi che, nell'ambito della richiesta della *bonorum possessio contra tabulas* da parte del patrono pretermesso dal liberto, sono – se non 'decisivi' – almeno tenuti presenti nella soluzione proposta da Giavoleno (lav. 8 *epist.* D. 38.2.36).

Concludono la monografia l'indice bibliografico (pp. 133-142) e delle fonti (143-144).

[GIUSEPPE CRESCENZO]

§ 2]; dell'*actio tutelae* [vd. cap. I § 8]; nella dote [vd. cap. II § 6]), il prestigio (in funzione della concessione dell'interdetto *quod vi aut clam* [vd. cap. II § 7]), la *pietas* verso i defunti (relativa alla *bonorum possessio contra tabulas* avanzata dal patrono [vd. cap. II § 8]), la sicurezza e il rispetto delle sepolture (interesse difeso dall'*actio sepulchri violati* [vd. cap. I § 2]), la riservatezza (che sembra tutelata dall'*actio depositi* [vd. cap. I § 7]), la pudicizia e la *verecundia* (che si riferiscono alla clausola di non prostituire la schiava venduta [vd. cap. II § 3]), l'integrità fisica (nell'ambito dell'*actio de effusis vel deiectis* [vd. cap. I § 3]), la piacevolezza determinata dalla amenità dei luoghi (protetta con l'*interdictum quod vi aut clam* [vd. cap. II § 7]).

Più dettagliatamente, l'indagine del primo capitolo, '*Danno non patrimoniale e 'litis aestimatio'*' (pp. 13-69), attiene ad alcuni casi di responsabilità, sia extracontrattuale sia contrattuale, ove l'interesse non patrimoniale è pregiudicato da un altrui comportamento illecito.

Sotto la lente della ricerca, sono *in primis* le fattispecie appartenenti all'area extracontrattuale, cioè le ingiurie e la violazione di sepolcro, 'punite' rispettivamente dall'*actio iniuriarum aestimatoria* e dall'*actio sepulchri violati*.

Al riguardo, il lavoro già conferma un primo dato: nel campo del diritto penale privato, l'ordinamento giuridico romano ha sanzionato con pene pecuniarie un certo numero di azioni lesive di interessi immateriali; in ragione del tipo

di interesse violato, alla persona offesa da tali delitti viene concessa un'*actio* – a tutela dell' 'integrità morale' o della quiete nella vita d'oltretomba – il cui *petitum* processuale di condanna è riferito al pagamento di una somma di danaro 'proporzionata' (secondo una pronuncia equitativa del giudice) alla gravità dell'offesa; in assenza di danni patrimoniali o in presenza di danni anche non patrimoniali, la *condemnatio in bonum et aequum* rappresenta lo strumento 'ideato' per vendicare l'offesa; tali azioni, infatti, hanno una funzione afflittiva, in quanto 'strettamente penali'.

Lo stesso tipo di condanna viene poi riscontrato nell'*actio de effusis vel deiectis* per il caso del ferimento di uomo libero; a tal proposito, vengono considerati due testi, uno di Gaio, 6 *ad ed. prov.* in D. 9.3.7 e uno di Ulpiano, 23 *ad ed.* in D. 9.3.5.5.

Sul punto, si è posto in luce che, pur essendo tutelato il valore della salute, la valutazione equitativa non è più svolta in funzione della gravità dell'offesa; i giuristi romani 'riflettono' più sul danno e, quindi, sul fine riparatorio dell'azione.

L'analisi, in secondo luogo, concerne l'area delle obbligazioni, dei contratti, e della responsabilità contrattuale.

L'A. esamina alcuni frammenti di Papiniano ed Ulpiano in cui l'interesse immateriale protetto è ora l'*affectio* in tema di mandato (Pap. 27 *quaest.* D. 17.1.54), ora l'interesse del testatore alla segretezza delle sue disposizioni di ultima volontà (Ulp. 30 *ad ed.* D. 16.3.1.38), ora la dignità del pu-

pillo (Ulp. 36 *ad ed.* D. 27.3.12); si rileva come il problema dell'azione per la tutela di un commendevole interesse non patrimoniale e della relativa quantificazione del danno, sia risolto dalla natura di buona fede dell'*actio*; allo stesso tempo, è accertato che anche in tali tipi di giudizi, il magistrato determina equitativamente il pregiudizio 'immateriale'.

Il secondo e ultimo capitolo, '*Forme di tutela per i valori immateriali*' (pp. 69-133), approfondisce le questioni riguardanti l'interesse non patrimoniale, che «giustifica o sembra giustificare» diverse forme di tutela non commisurate alla valutazione estimativa della lesione.

Dapprima, sono presi in considerazione due passi di Papiniano (Pap. 10 *quaest.* D. 18.7.7 e Pap. 27 *quaest.* D. 18.7.6 pr.) sui possibili effetti di certi patti limitativi dei poteri del compratore aggiunti *in continenti* a contratti di compravendita aventi ad oggetto uno schiavo; si 'scorge' un sistema contrattuale caratterizzato dalla presenza di un interesse (a non subire una perdita economica) 'prevalente' sul giudizio di non meritevolezza dell'interesse immateriale.

Segue l'esegesi di un testo paolino (Paul. 16 *quaest.* D. 21.2.71) dove il giurista pone la questione se al padre, che abbia acquistato un fondo e lo abbia poi costituito in dote per la figlia, spetti l'*actio ex stipulatione duplae* contro il venditore per il caso di evizione del fondo al genero; trattasi, secondo la studiosa, chiaramente di una questione